V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 54

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 82

Sull'ordine dei lavori 67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto n. 228.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto n. 229.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto n. 230.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto n. 231.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ». Atto n. 232 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232)* 68

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 233 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con condizione)* 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 2 dicembre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, segnala preliminarmente che nella seduta di ieri è stata espressa dalla presidenza la valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

A seguito delle richieste di riesame pervenute, comunica che può ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Fenu 7-*quinquies*.06, che, nel modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite stabilito all'uso del contante e dei titoli al portatore, reca disposizioni suscettibili di determinare effetti di carattere fiscale, analogamente alle disposizioni contenute nel capo II del decreto-legge.

Fa presente, inoltre, che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è in distribuzione *(vedi allegato)*.

Ricorda altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 28 novembre scorso, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire dalle ore 16 di oggi, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 13.30 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato alla relatrice. Invita quindi i gruppi a considerare tali tempistiche di esame nell'illustrazione delle proposte emendative.

Dà, infine, la parola alla relatrice e alla rappresentante del Governo ai fini dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 1.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rileva preliminarmente come la prassi, oramai consolidatasi nel sistema istituzionale italiano, di un monocameralismo di fatto in sede di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, non consenta al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare i provvedimenti urgenti di iniziativa governativa in seconda lettura di svolgere una discussione approfondita sul merito delle questioni, stante la ristrettezza dei tempi residui disponibili per lo svolgimento di tale esame.

Ciononostante, fa presente che il proprio gruppo intende sfruttare i limitati tempi disponibili per illustrare le proposte emendative presentate, pur nella consapevolezza che la maggioranza e il Governo non intendono affrontare in questa sede i temi sollevati.

Alla luce di tali premesse, illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, che interviene sul tema assolutamente prioritario per il Paese del dissesto idrogeologico e delle conseguenti azioni da porre in essere al fine di salvaguardare l'integrità dei suoli e di prevenire, in un contesto sempre più allarmante di profondi mutamenti climatici, eventi calamitosi la cui concausa è a volte da rintracciare negli stessi comportamenti umani.

In particolare, fa presente che la proposta emendativa in esame intende incrementare la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche istituito dalla legge n. 221 del 2015, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo al contempo che tali risorse possano essere utilizzate per investimenti ritenuti oramai non più procrastinabili nel campo della realizzazione e della manutenzione delle reti idriche e consentendo, altresì, ad ARERA, cui è rimessa l'individuazione dei singoli interventi, di impiegare le predette risorse anche per fronteggiare talune situazioni di morosità incolpevole registrate tra i soggetti operanti nel settore.

Ritiene inoltre imprescindibile, nell'attuale periodo storico caratterizzato dal moltiplicarsi di eventi calamitosi di carattere eccezionale, procedere a un vero e proprio cambio di paradigma, che tenga conto della necessità di programmare rilevanti investimenti infrastrutturali volti alla mitigazione del dissesto idrogeologico. In proposito, osserva invece che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, all'esame della Commissione, non stanzia risorse aggiuntive rivolte a tale precipuo scopo, in ciò disvelando la sostanziale ipocrisia del Governo, che, lungi dal porre in essere azioni idonee a fronteggiare tale problematica in maniera efficace e determinata, sembra piuttosto incorrere in una sorta di retorica del giorno dopo, limitandosi ad una presa d'atto dei danni prodotti dagli eventi calamitosi occorsi, di cui, attraverso l'adozione di politiche mirate, si potrebbe invece, in qualche modo, prevenire il verificarsi.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.2 e nel condividere le considerazioni appena svolte dal primo firmatario della suddetta proposta, esprime sin d'ora apprezzamento per la scelta operata dai colleghi del gruppo del Partito Democratico di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria di talune delle proposte emendative presentate, la rimodulazione o l'eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi, secondo un approccio che evidentemente si pone nell'ottica auspicabile di un più efficace contrasto ai mutamenti climatici in atto.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.2.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 1.3, di cui è cofirmataria, evidenziando che la proposta emendativa intende incrementare ulteriormente il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Al riguardo, sottolinea come il tema del rafforzamento del trasporto pubblico locale costituisca una questione non più rinviabile, anche alla luce delle sollecitazioni in tal senso manifestate dalle associazioni di categoria.

Osserva, viceversa, come le risorse a tal fine appostate dal Governo nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, ora all'esame della Commissione, siano del tutto insufficienti, ove si consideri che il fabbisogno annuo relativo alle esigenze del predetto comparto può essere ragionevolmente calcolato in circa 800 milioni di euro, trattandosi di un settore nel quale si registrano, peraltro, le scadenze connesse al rinnovo dei contatti di lavoro, caratterizzati da un livello particolarmente basso delle retribuzioni, nonché difficoltà nel reperimento di personale qualificato. Segnala, altresì, che per effetto dei tagli lineari contenuti nel medesimo disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, nel trasporto pubblico locale si verificheranno ulteriori riduzioni di spesa, da cui deriverà un serio pregiudizio al completamento di importanti interventi già programmati dalle amministrazioni locali, tra i quali cita, a mero titolo di esempio, le metropolitane delle città di Monza e Bergamo, ovvero il rinnovo delle flotte di autobus non inquinanti.

Rileva, in conclusione, che consistenti investimenti nell'ambito del trasporto pubblico locale costituiscono il presupposto affinché possa essere efficacemente contrastato il fenomeno dello spopolamento delle aree interne del nostro Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva che la discussione relativa alle problematiche del

trasporto pubblico locale possa in qualche modo, già nella presente sede, costituire un momento funzionale al successivo esame di questo medesimo tema dell'esame del disegno di legge di bilancio, auspicando che, in quella occasione, potranno altresì essere affrontate questioni ad esso collegate, quali quelle relative al contenimento degli effetti derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia o alla realizzazione di importanti linee metropolitane in alcune città del nostro Paese, rispetto alle quali occorrono congrui investimenti finanziari, laddove invece l'attenzione del Governo in materia di infrastrutture sembra essere esclusivamente rivolta alla realizzazione di un'opera di dubbia fattibilità, come il ponte sullo stretto di Messina.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.3.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4, che prevede l'incremento, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dalla legge n. 178 del 2020, che costituisce un'altra questione prioritaria, palesemente trascurata dal Governo in carica, che appare viceversa concentrare i propri sforzi nella realizzazione di un'opera infrastrutturale, come il ponte sullo stretto di Messina, la cui realizzabilità e utilità suscitano da più parti assai dubbi e perplessità.

Osserva come il tema oggetto della proposta emendativa in esame sia del resto intimamente legato agli interventi nel medesimo ambito previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, volti in particolare a promuovere la partecipazione attiva delle donne al mondo del lavoro, attraverso tanto la realizzazione di progetti di autoimprenditorialità, mediante il sostegno a progetti aziendali innovativi riferiti ad imprese già esistenti o da avviare, a esclusiva o prevalente conduzione femminile.

Ritiene, infatti, essenziale instaurare un nuovo clima culturale in grado di valorizzare appieno il ruolo e la capacità delle donne nel mondo del lavoro, a dispetto della scarsa attenzione rivolta a tale finalità dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, considerato che il predetto Fondo presenta allo stato una dotazione finanziaria del tutto insufficiente rispetto agli obiettivi da perseguire.

In proposito, ritiene dunque che occorra fare meglio e di più, inaugurando una nuova stagione, più favorevole al raggiungimento di un'effettiva parità di genere tra i diversi soggetti produttivi del nostro Paese, che tenga conto del decisivo contributo fornito dalle donne imprenditrici alla crescita del prodotto interno lordo nazionale.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4, evidenziando come tale proposta preveda il rifinanziamento di una misura innovativa introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2021 dal Governo di cui ha fatto parte e che è stata affiancata, inoltre, da specifiche linee di azione contenute nel PNRR.

In tale quadro, rammenta che il citato Fondo a sostegno dell'impresa femminile rappresenta uno strumento di garanzia che, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di imprese femminili, ha registrato un notevole tasso di adesione, collocandosi nell'ottica della Strategia nazionale per la parità di genere, mentre l'attuale Governo non ha sinora inteso provvedere al rifinanziamento del Fondo medesimo e rilanciare, per tal via, la suddetta misura.

Osserva, peraltro, che il Governo ha finora dedicato scarsa attenzione anche alle attività di monitoraggio del PNRR con riferimento specifico agli interventi relativi alla promozione dell'occupazione femminile. A tale ultimo riguardo, osserva che il tasso di occupazione femminile, per quanto cresciuto dopo la fine dell'emergenza pandemica da COVID-19, risulta al momento decisamente inferiore rispetto alle stime previste nello stesso PNRR, evidenziando come, a suo giudizio, occorra al più presto ripristinare talune buone prassi messe in campo dai precedenti Governi.

Ida CARMINA (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pa-

gano 1.4, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di rifinanziare il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, eventualmente anche nell'ambito del successivo esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 ora in discussione alla Camera dei deputati, al fine non solo di rilanciare il settore dell'industria, ma anche di tenere nella dovuta considerazione il contributo assicurato dalle imprenditrici italiane alla creazione del PIL nazionale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4, ritiene che una seria iniziativa politica volta a promuovere il ruolo attivo delle donne nel mondo dell'impresa consentirebbe, al contempo, di porre le fondamenta per un rilancio della crescita e dello sviluppo economico del Paese. Tanto considerato, esprime stupore per il fatto che una simile iniziativa non sia stata finora adottata dal Governo in carica, che pure è presieduto, per la prima volta nella storia repubblicana, da una donna.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 1.5, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ritiene, infatti, che tale scelta rivesta una fondamentale importanza, tenuto conto in particolare del fatto che l'andamento del PIL italiano, secondo i dati al momento disponibili, sembra inesorabilmente destinato a contrarsi già a partire dal prossimo anno.

In un simile quadro, osserva come sia essenziale ricostituire una linea di continuità rispetto a taluni provvedimenti del recente passato, quali il credito d'imposta per il Mezzogiorno o il credito d'imposta 4.0, ivi incluso il più controverso *superbonus*, che pure hanno saputo generare un sostegno al mondo produttivo e imprenditoriale e uno stimolo per la crescita economica del Paese.

Evidenzia che, in questa stessa direzione, si collocano le finalità dell'emendamento ora in discussione, posto che esso si propone di riattivare il circuito del credito in favore delle piccole e medie imprese attraverso il potenziamento del citato Fondo di garanzia, in modo tale da consentire una maggiore esposizione degli istituti bancari e degli altri intermediari finanziari nella concessione di crediti alle aziende. A tal proposito, sottolinea come una eventuale contrazione del canale creditizio costituirebbe, nell'attuale difficile congiuntura economica, un errore strategico che causerebbe notevoli ripercussioni negative sull'intero sistema produttivo, anche tenuto conto dei risultati non soddisfacenti registrati in sede attuativa dal piano Transizione 5.0.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Faraone 1.6: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.8.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo, per dichiarazione di voto sull'emendamento Vaccari 1.9, evidenzia come, con la suddetta proposta emendativa, si intenda incrementare la dotazione del Fondo finalizzato al ristoro delle imprese che si dedicano, in via esclusiva o prevalente, alle attività della pesca e dell'acquacoltura. Nel ricordare che il fondo opera in favore di quei soggetti che abbiano subito perdite significative della produzione o del volume d'affari, sottolinea come il comparto in questione abbia subìto, negli ultimi anni, una significativa battuta d'arresto, legata ad una molteplicità di fattori. In particolare, sottolinea l'impatto dei cambiamenti climatici in corso nel progressivo innalzamento delle temperature dei mari, con la conseguente insorgenza di fitopatie prima sconosciute nel nostro ecosistema marino e

la comparsa di specie animali non autoctone e dal comportamento fortemente predatorio. L'incidenza di tali variabili sui livelli di produttività delle attività svolte dagli imprenditori del settore e, quindi, sulla loro complessiva capacità reddituale è stata ulteriormente aggravata dall'incremento dei costi dei carburanti. Fa presente come, dinanzi allo scenario appena richiamato, l'istituzione un fondo per tali finalità abbia rappresentato una prima risposta di sistema, rispetto alla quale sottolinea, tuttavia, come le esigenze di settore espresse dal comparto della pesca e dell'acquacoltura abbiano superato abbondantemente le disponibilità del fondo medesimo.

Sollecita, in definitiva, la maggioranza e il Governo a porre un'attenzione costante alle istanze del settore produttivo della pesca e dell'acquacoltura, in particolare al fine di predisporre adeguate risposte anche di carattere preventivo.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 1.9.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), richiama l'attenzione della maggioranza e del Governo sull'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.1, di cui è cofirmataria. Rammenta, a tal proposito, come in Italia siano sempre più frequenti gli eventi climatici estremi che hanno avuto gravi ripercussioni sull'interno territorio del paese, colpendo le famiglie e il tessuto produttivo. Stigmatizza le proposte pervenute dall'Esecutivo, incentrate, essenzialmente, sulla sottoscrizione di contratti assicurativi di carattere privatistico. Ritiene, viceversa, che sia necessario sostenere, mediante la destinazione di risorse adeguate, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di dare attuazione alle azioni volte a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici a fronte dei cambiamenti climatici in atto. Critica, al riguardo, l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, volto a utilizzare il tema della transizione ecologica in chiave puramente ideologica, mettendo in discussione, tra l'altro, la stessa fondatezza dei molteplici fenomeni legati cambiamento climatico. Ricorda, a tal riguardo, come in Spagna sia stato di recente approvato un intervento normativo con cui si riconosce il diritto a un congedo climatico retribuito per tutelare i lavoratori dai rischi legati alla crisi climatica. Conclude sottolineando la necessità di individuare le risorse necessarie al fine di dare una risposta organica ed efficace alle sfide che i cambiamenti climatici pongono.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.1, evidenziando come i fenomeni legati ai cambiamenti climatici stiano apportando un mutamento epocale alla vita di moltissime specie animali, ivi compreso l'essere umano. A tal proposito, ricorda, a titolo esemplificativo, gli impatti prodotti dai cambiamenti climatici sulle migrazioni. Chiede, pertanto, che si stanzino le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni funzionali ad affrontare una situazione di siffatta gravità. Stigmatizza, a tal proposito, la scelta di definanziare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, il Fondo per la transizione verde, la ricerca, nonché gli incentivi per il settore *automotive* e per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Evidenzia, infine, la fondamentale importanza di trovare soluzioni comuni al tema, individuando risorse e strumenti adeguati, tra i quali figura il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, per affrontare un cambiamento climatico che ritiene oramai innegabile.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.1.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sugli emendamenti Ubaldo Pagano 1-*bis*.2 e 1-*bis*.3, dei quali è cofirmataria, fa presente come si rendano necessari un rifinanziamento del Fondo italiano per il clima e lo stanziamento di risorse adeguate per assicurare un sostegno ai familiari delle vittime degli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici. Osserva, infatti, che, le attività di prevenzione, di supporto successivo e di ristoro, ai fini della ricostruzione del terri-

torio in conseguenza di eventi climatici, di cui denuncia la carenza nell'ambito delle politiche portate avanti dalla maggioranza e dal Governo, non possano tralasciare la necessità che le vittime di tali eventi siano adeguatamente sostenute, anche con provvidenze di natura economica.

Ida CARMINA (M5S) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.2, ricordando la rilevanza dei costi del cambiamento climatico per la collettività ed evidenziando come sia possibile quantificare un'incidenza di tali costi per un ammontare pari a 284 euro annui per ogni cittadino italiano. Ritiene, pertanto, che sia doveroso attivarsi per predisporre le azioni necessarie a prevenire e a riparare i danni connessi a tali fenomeni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 1-*bis*.2, 1-*bis*.3 e 1-*bis*.4.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Del Barba 1-*bis*.01: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tucci 2.1, Barzotti 2.2, Aiello 2.3 e Carotenuto 2.4, gli articoli aggiuntivi Auriemma 2.01 e 2.02, nonché gli emendamenti Di Lauro 2-*bis*.1, Quartini 2-*bis*.2, Sportiello 2-*bis*.3 e Marianna Ricciardi 2-*bis*.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a propria firma 2-*bis*.01, ricordando come il tema del sostegno all'occupazione giovanile sia centrale per sostenere il tessuto produttivo del paese. Ricorda, a tal proposito, che la proposta mira a riconoscere, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2025, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento dei contributi dovuti per i periodi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Evidenzia, a tal proposito, come, nell'ambito delle diverse forme contrattuali che caratterizzano il mercato del lavoro, l'intervento proposto, volto a sostenere l'assunzione di apprendisti, voglia testimoniare una presa di posizione netta verso una formula contrattuale che consente, attraverso un sistema di idonee garanzie, di tutelare in modo adeguato i giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro, contrastando quelle diffuse situazioni di precarietà che sovente non riconoscono neppure una minima forma retribuzione alle persone che prestano la propria attività lavorativa, anche nell'ambito di un percorso di formazione.

Sottolinea, infine, come il sistema di raccordo tra mondo della formazione e mondo del lavoro debba contribuire al cambiamento in positivo del mondo produttivo, senza invece rappresentare una forma di *dumping* basata sullo sfruttamento di situazioni di precarietà dei giovani lavoratori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 2-*bis*.01.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 2-*bis*.02, di cui è cofirmataria, in materia di diritto al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici, rammentando come questo Governo abbia ristretto le possibilità di accesso ad uno strumento, quale è quello della cosiddetta « Opzione donna », disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, che, seppur con notevoli profili di penalizzazione legati al calcolo del trattamento pensionistico mediante il sistema contributivo, ha comunque rappresentato una possibilità per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per quelle lavoratrici che, in ragione di una molteplicità di fattori, scontino delle difficoltà a continuare a lavorare fino ad una età avanzata. In particolare, l'emendamento interviene sui termini per il calcolo dell'anzianità contributiva e dei requisiti anagrafici

necessari per accedere al pensionamento anticipato.

Ricorda, a tal proposito, che sia i gruppi parlamentari di maggioranza, sia i gruppi di opposizione hanno in passato depositato atti di indirizzo volti al perseguimento delle medesime finalità oggetto della proposta emendativa in esame e che proprio una mozione sostenuta dai gruppi di maggioranza è stata approvata con il parere favorevole del Governo.

Chiede, pertanto, per quali ragioni non vi siano segnali di apertura, da parte dell'Esecutivo, rispetto al tentativo di rendere più agevole l'accesso a tale strumento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 2-*bis*.02.

Elena BONETTI (IV) illustra l'articolo aggiuntivo a propria firma 2-*bis*.05, ricordando come la proposta emendativa in esame sia, in sostanza, finalizzata a dare attuazione al contenuto di un ordine del giorno recentemente accolto, che ha impegnato il Governo a introdurre meccanismi di estensione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanitario, prevedendo, in particolare, che tale misura sia applicabile anche in favore del personale dipendente delle strutture sanitarie accreditate. Fa presente, al riguardo, come, da un lato, costituisca una vera e propria disparità la circostanza che il riconoscimento di tale sistema premiale, sotto il profilo fiscale, sia limitato alle sole prestazioni aggiuntive del personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche, evidenziando, dall'altro lato, come la proposta di cui è prima firmataria vada nella direzione di un maggiore incentivo all'attuazione di interventi e azioni funzionali all'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonetti 2-*bis*.05 e 2-*bis*.06, gli emendamenti Amato 3.1 e Iaria 3.2, gli articoli aggiuntivi Auriemma 4.01, Baldino 4-*bis*.01, Caso 5.01 e 5.02.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Faraone 5.03, Del Barba 5.04, Faraone 5.05 e Del Barba 5.06: si intende vi abbiano rinunciato.

Silvia ROGGIANI (PD-IPD) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 6.1, di cui è firmataria, volto a prevedere che il piano annuale dei flussi di cassa, introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, sia determinato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva, al riguardo, come, in presenza di significativi problemi per l'attuazione del PNRR, il Governo decida, con la previsione contenuta nell'articolo 6, di imporre un obbligo aggiuntivo ai Comuni, prevedendo che gli stessi debbano redigere il piano annuale dei flussi di cassa sulla base di un modello reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene, quindi, che possa ritenersi migliorativo della disposizione e, peraltro, privo di effetti finanziari negativi, prevedere che tale modello sia determinato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 6.1 e 6.2.

Elena BONETTI (IV) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.4, volto a prevedere che la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza pubblichi ogni anno una relazione sul rispetto delle clausole volte ad assicurare l'assunzione di donne e giovani nell'ambito degli appalti relativi al medesimo Piano. In proposito, nel ricordare come il PNRR italiano contemplasse, tra i propri obiettivi trasversali, obiettivi proprio in materia di assunzione di donne e giovani, segnala l'estrema difficoltà nel conoscere, allo stato attuale, lo stato di raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Pur valutando favorevolmente il fatto che il Paese abbia finora ottenuto il regolare pagamento delle rate del PNRR, ritiene che non si debba accettare una riduzione

del livello di ambizione degli obiettivi previsti dal medesimo Piano, particolarmente in settori strategici come quello dell'occupazione femminile e giovanile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonetti 6.4 e l'articolo aggiuntivo Sportiello 6.01.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.03, volto a prevedere che siano fatte salve le risorse relative ai Piani urbani integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021. Osserva, in tal senso, come dal combinato disposto del provvedimento in esame e del disegno di legge di bilancio ora all'esame della Commissione emerga una riduzione delle spese di investimento per complessivi 4,5 miliardi di euro, nella quale rientrano anche le risorse destinate ai Piani urbani integrati. In questo contesto sottolinea, quindi, che l'emendamento è finalizzato a salvaguardare quei Piani urbani integrati che hanno una possibilità concreta di essere conclusi in quanto si trovano in una fase già avanzata dei progetti.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Penza 6.02 e Ubaldo Pagano 6.03.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6-*bis*.01, volto a ridurre da trentasei a ventiquattro i mesi di servizio necessari alla stabilizzazione del personale assunto dagli enti locali ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR. Osserva come la stabilizzazione sia necessaria anche al fine di non perdere il grande patrimonio di conoscenze tecniche acquisite, nonché al fine di dare a tali enti una risposta concreta per continuare nella transizione che hanno avviato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Grimaldi 6-*bis*.01 e Caso 6-*ter*.01, gli emendamenti Alfonso Colucci 6-*quinquies*.1, Torto 6-*quinquies*.2, Alifano 6-*quinquies*.3, Alfonso Colucci 6-*quinquies*.4, nonché l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6-*sexies*.01.

Silvia ROGGIANI (PD-IPD) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6-*sexies*.02, di cui è firmataria, evidenziando che la proposta è volta a modificare le disposizioni della legge n. 145 del 2018 in materia di revoca dei contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche. Sottolinea, al riguardo, come a fronte dell'evidente problematica esistente in relazione agli extracosti nei lavori pubblici, la proposta emendativa sia finalizzata a escludere la revoca dei contributi in caso di avvenuta aggiudicazione dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6-*sexies*.02 e gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 6-*sexies*.03 e Faraone 6-*sexies*.06.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Faraone 6-*sexies*.07, Del Barba 6-*sexies*.08, Faraone 6-*sexies*.09 e Del Barba 6-*sexies*.010: si intende vi abbiano rinunciato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.1, di cui è firmataria, volto a sopprimere l'articolo 7 del provvedimento in esame. Sottolinea come il predetto articolo segni un ulteriore tappa nel faticoso *iter* di definizione della disciplina relativa al concordato preventivo biennale, finalizzata, ancora una volta, esclusivamente a garantire che tale strumento possa dare il risultato che il Governo si era prefigurato al momento della sua introduzione. Ritiene, peraltro, che lo strumento del concordato preventivo biennale avesse originariamente una logica, seppur a suo parere non condivisibile, che, tuttavia, si è totalmente persa a seguito dei successivi interventi legislativi.

In tal senso, osserva come l'articolo 7 del provvedimento in esame, nel tentativo di includere alcuni soggetti nell'ambito applicativo del concordato biennale, vada contro la logica iniziale della misura, che era

quella di considerare, ai fini di applicazione del concordato, i soli soggetti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità, dal momento che solo in relazione a questi ultimi l'amministrazione finanziaria possiede tutte le informazioni necessarie per formulare una proposta credibile di concordato. Ritiene che l'estensione operata dalla disposizione di cui all'articolo 7 costituisca, di fatto, esclusivamente un'ulteriore agevolazione che snatura ulteriormente lo strumento del concordato preventivo biennale.

Evidenzia, infine, come i contribuenti saranno orientati, a suo avviso, alla ricerca della soluzione a loro più favorevole, che si rivelerà essere, tuttavia, la soluzione meno favorevole per l'Erario, vanificando le attese di maggiori entrate derivanti dal concordato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 7.1 e Raffa 7.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.4, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 7. Ritiene che, rispetto alla soppressione dell'intero articolo, questa possa considerarsi una soluzione intermedia che potrebbe essere accolta dalla Commissione. Al riguardo, ribadendo le motivazioni già espresse con riferimento all'emendamento Ubaldo Pagano 7.1, segnala come la soppressione del comma 1 possa permettere di superare le maggiori criticità derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Raffa 7.3 e Ubaldo Pagano 7.4, nonché l'emendamento Raffa 7.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.6, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere la lettera *b-bis)* del comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 6-*bis* dell'articolo 7 del provvedimento in esame. Analogamente a quanto già evidenziato in precedenza, ritiene che questa possa ritenersi una proposta intermedia che permetterebbe comunque di superare alcune delle maggiori criticità dell'articolo 7. Ribadisce, infatti, che, a suo avviso, i soggetti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità andrebbero esclusi dalla possibilità di adesione al concordato preventivo biennale, ritenendo, viceversa, la loro inclusione totalmente in contrasto con la logica alla base dell'introduzione di tale strumento. Osserva, altresì, come paradossalmente l'allargamento della platea comporterebbe, a suo avviso, una riduzione del gettito atteso, anziché un incremento, come auspicato dal Governo e dalla maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.6.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.7, di cui è firmataria, volto a sopprimere, al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7, il capoverso comma 6-*ter*, relativo alle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari. In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che, per effetto delle citate modifiche, che introducono ulteriori, differenti modalità di applicazione del predetto ravvedimento speciale, con un'aliquota dell'imposta sostitutiva fissata al 12,5 per cento, verrebbe a determinarsi un quadro normativo ancor più complicato di quello attuale, a dispetto di quel criterio di semplificazione cui il Governo stesso, come ripetutamente affermato quasi in forma di *slogan*, ha invece voluto ispirare l'intero processo di riforma fiscale avviato con la delega in materia fiscale contenuta nella legge n. 111 del 2023.

Evidenza, inoltre, che sul piano finanziario l'effetto delle disposizioni di cui l'emendamento Ubaldo Pagano 7.7 propone la soppressione non potrà che favorire, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta su una base imponibile determinata in modo senz'altro vantaggioso, i soggetti che aderiscono, sulla base

di valutazioni di mera convenienza, al concordato preventivo biennale.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.7.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 7.8, di cui è firmataria, volto a sopprimere, al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7, il capoverso comma 6-*quater*, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al precedente comma 6-*ter*, siano diminuite del 30 per cento, a eccezione di talune specifiche ipotesi ivi richiamate. Nel rinviare alle considerazioni già espresse in sede di illustrazione del precedente emendamento Ubaldo Pagano 7.7, ribadisce come l'impianto del concordato preventivo biennale, come modificato dal provvedimento in esame, sia caratterizzato da elementi di evidente illogicità sistemica, anche in ragione delle cause di esclusione previste, e sia, peraltro, suscettibile di complicare ulteriormente il quadro normativo esistente.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.8.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.9, volto a prevedere che le eventuali maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione del concordato preventivo biennale siano destinate prioritariamente alla riduzione delle aliquote IRPEF, fino al loro graduale azzeramento, delle persone fisiche di età inferiore a trentuno anni, nonché al rafforzamento delle misure di sostegno alle famiglie con figli, al fine, da un lato, di promuovere l'occupazione giovanile e innalzare il livello delle retribuzioni e, dall'altro, di fornire un aiuto in particolare alle famiglie con un maggior numero di figli, in attuazione di quel principio del quoziente familiare spesso proclamato dal Governo ma poi mai messo davvero in opera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 7.9 e Caso 7.10 e 7.12, gli articoli aggiuntivi Caso 7.01 e 7.02 e Amato 7.03, nonché l'emendamento Raffa 7-*bis*.1.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 7-*bis*.4, interamente soppressivo dell'articolo 7-*bis* del provvedimento in esame, evidenzia come la cancellazione della riapertura dei termini al 12 dicembre 2024 per l'adesione al concordato preventivo biennale costituirebbe un elementare atto di igiene istituzionale e di rispetto della dialettica parlamentare. Osserva, peraltro, come misure del genere rischino pericolosamente di consolidare nell'opinione pubblica la convinzione che l'infedeltà fiscale possa in qualche modo essere addirittura premiata, mediante la previsione di deroghe alla disciplina tributaria, inducendo viceversa, nei soggetti beneficiari, una sorta di fedeltà elettorale verso le forze politiche che abbiano promosso siffatte misure.

Nel rammentare che sull'intera vicenda si è assistito a una campagna mediatica del Governo palesemente contraddittoria e inconcludente, ritiene che le misure sinora adottate a vario titolo in materia fiscale abbiano finito con l'oscurare l'immagine sana del Paese, tradendo i principi dell'equità fiscale e dando luogo a una distrazione di risorse finanziarie che avrebbero potuto, invece, essere più opportunamente destinate a politiche pubbliche di utilità sociale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*bis*.2, di cui è firmataria, di contenuto identico all'emendamento Grimaldi 7-*bis*.4, osserva che la riapertura al 12 dicembre 2024 dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale mina quello stesso carattere preventivo che dovrebbe connotare in radice il predetto istituto, giacché di fatto si consente a coloro che intenderanno beneficiare della proroga dei termini una valutazione *ex post* della convenienza delle proprie scelte. Fa infine presente che, sebbene lo strumento in questione abbia finora riscosso uno scarso successo, dalle modifiche introdotte dal provvedimento in

esame deriveranno, con ogni probabilità, effetti di minori entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 7-*bis*.2 e Grimaldi 7-*bis*.4, nonché l'emendamento Grimaldi 7-*bis*.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.1, di cui è firmataria, che interviene sull'indennità *una tantum* in favore di lavoratori dipendenti con una determinata soglia di reddito, nota come *bonus* Natale, che il Governo ha introdotto, a suo avviso, per un mero calcolo di convenienza, contestualmente all'approssimarsi dei recenti appuntamenti elettorali.

Osserva come tale misura e le modifiche apportatevi con il presente provvedimento appaiano ispirate da elementi di scarsa logicità e coerenza interna, sia sul fronte della selezione dei soggetti beneficiari, sia su quello della definizione dei parametri sulla base dei quali definire l'importo della prestazione, in ciò paradossalmente determinando effetti distorsivi e discriminazioni insensate.

A fronte di ciò, sarebbe stato preferibile, a suo avviso, intervenire sulle misure già esistenti a sostegno del reddito delle famiglie, quali, in particolare, l'assegno unico e universale, al fine di estenderne l'ambito applicativo ed evitare, in tal modo, un utilizzo dispersivo delle risorse pubbliche. Proprio a tale ultimo riguardo, osserva che la proposta emendativa in esame prevede di destinare le risorse rivenienti dalla soppressione delle modifiche apportate dall'articolo 7-*ter* al citato *bonus*, quantificate in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, all'istituzione di un apposito Fondo per il sostegno delle famiglie in relazione ai costi di trasporto per studenti, attraverso il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisito di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, assicurando comunque priorità alle famiglie meno abbienti e ai soggetti che ricorrono sistematicamente all'utilizzo dei predetti servizi.

Ida CARMINA (M5S) condivide le finalità dell'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.1, considerando il costo non trascurabile legato all'utilizzo dei servizi del trasporto pubblico, il numero sempre più elevato di famiglie italiane che versano in condizioni di difficoltà economica, nonché l'impossibilità, per molti enti locali in dissesto finanziario, di adottare le pertinenti misure di sostegno, di modo che la previsione di un fondo istituito a livello centrale, come prefigurato dalla medesima proposta emendativa, potrebbe rivelarsi assai utile.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.2, di cui è firmataria, che, analogamente a quello da ultimo esaminato, si propone di destinare le risorse rivenienti dalla soppressione delle modifiche apportate dall'articolo 7-*ter* al citato *bonus* Natale, quantificate in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento degli stanziamenti volti ad assicurare la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, nel tentativo di contrastare il sempre più ampio e preoccupante fenomeno della povertà educativa nel nostro Paese.

Rinnova, peraltro, in tale sede, le critiche in precedenza esposte riguardo ai profili di illogicità del predetto *bonus*, il cui riconoscimento, essendo parametrato sul minore tra i redditi dei due genitori, rischia di determinare effetti immotivatamente distorsivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 7-*ter*.2 e 7-*ter*.3.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IPD) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.4, di cui è firmataria, facendo presente come le risorse, per un ammontare complessivo pari a 325 milioni di euro, che il Governo intende destinare, quale beneficio, ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a

carico e reddito non superiore ai 28.000 euro, e che potrebbero essere destinate in modo più efficace ad altre finalità, quali il sostegno per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico o per l'acquisto di libri di testo, possano, con la proposta in esame, essere più utilmente indirizzate in favore dei lavoratori che abbiano fiscalmente a carico almeno un soggetto affetto da disabilità. Ricorda, al riguardo, che da tempo non vi sono interventi di aggiornamento delle prestazioni per le persone disabili e che si attende l'attuazione della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021, rimarcando come, in termini più generali, sia stata scarsa l'attenzione al tema del sostegno delle persone con disabilità da parte delle compagini governative che si sono succedute nel corso degli ultimi anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 7-*ter*.4, Grimaldi 7-*ter*.5, Fenu 7-*ter*.6 e Torto 7-*ter*.7, gli articoli aggiuntivi Iaria 7-*ter*.01 e Bonetti 7-*ter*.04, nonché gli emendamenti Grimaldi 7-*quater*.1 e Gubitosa 7-*quater*.2, gli identici emendamenti Grimaldi 7-*quinquies*.1 e Raffa 7-*quinquies*.3 e gli emendamenti Ubaldo Pagano 7-*quinquies*.4 e 7-*quinquies*.5.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01, di cui è firmatario, ricordando come sia il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, sia il Viceministro dell'economia e delle finanze Leo abbiano manifestato l'intenzione di intervenire sul tema della deducibilità dell'Imposta regionale sulle attività produttive per gli enti del Terzo settore. Sul punto, fa presente che, allo stato, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede talune esclusioni rispetto all'applicabilità dell'IRAP, non contempli, però, un'esenzione per gli enti del Terzo settore.

A suo avviso, pertanto, sarebbe stato doveroso inserire tale intervento all'interno del presente decreto-legge, ritenendo tale provvedimento la sede più opportuna, auspicando che alle aperture del Governo su questo tema seguano proposte effettive di interventi di natura normativa. Al riguardo, chiede alla sottosegretaria Lucia Albano quali siano gli intendimenti del Governo.

Silvio LAI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01, osserva che la proposta in parola si muove nella auspicabile direzione di riconoscere il valore del lavoro svolto dagli enti del Terzo settore, che, tuttavia, incontrano non poche difficoltà nel portare avanti le proprie attività, ove si consideri un regime normativo non adeguato alle peculiarità che caratterizzano il settore. Sottolinea come tali soggetti, impegnati in prima linea quale presidio di sussidiarietà e sostegno dei territori, siano spesso oggetto di encomi e vicinanza da parte del mondo della politica, che, tuttavia, non si traducono in interventi di sostegno concreto. Ribadisce, pertanto, la necessità di approntare gli strumenti necessari per supportare la progettazione delle attività che tali enti svolgono, che hanno un'incidenza positiva fondamentale per il tessuto sociale del Paese.

Ubaldo PAGANO (PD-IPD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Lai in merito al contenuto dell'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01, sottolinea l'esigenza di supportare una realtà, quale quella del mondo degli enti del Terzo settore, che rappresenta un punto di riferimento ineludibile in una strategia di coinvolgimento quanto più ampio possibile dei diversi settori della cittadinanza, in una logica di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Esprime, pertanto, forte condivisione rispetto alla finalità civica e solidaristica che è al centro di tali tipologie di interventi.

Fa presente, inoltre, che il ruolo di tali enti assume una specificità e una rilevanza sia rispetto a quelle comunità territoriali dove è più forte il rischio di emarginazione sociale, sia nei centri abitati a forte rischio spopolamento. Sottolinea, inoltre, che il privato sociale è un soggetto spesso insostituibile, soprattutto a fronte dell'assenza di una risposta efficace delle istituzioni pubbliche alla richiesta di effettiva tutela

dei diritti di cittadinanza. Ricorda, inoltre, che, mentre in relazione al tema dell'imposta sul valore aggiunto l'Esecutivo sta predisponendo interventi che vanno nella direzione di riconoscere le peculiarità del ruolo degli enti del Terzo settore, non si rinviene, invece, alcuna proposta in ordine alla esclusione di tali enti dal perimetro di applicazione dell'IRAP. Conclude rimarcando come, sul punto, non sia accettabile che l'attuale quadro normativo in materia veda un trattamento talora anche deteriore verso tali enti rispetto a quanto previsto nei confronti di chi svolge attività imprenditoriale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.02, che reca modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stigmatizzando la mancata disponibilità del Governo ad avviare un'interlocuzione sul tema.

Ritiene, peraltro, che la questione dei meccanismi regolatori e, in particolare, della disciplina fiscale del fenomeno degli affitti brevi nelle grandi città sia divenuta oramai ineludibile, anche in ragione del grande interesse che il tema ha suscitato nell'opinione pubblica.

Osserva, infatti, come gli effetti che tale fenomeno ha assunto nei grandi centri destinatari di un rilevante flusso turistico imponga di prendere in seria considerazione la possibilità di adottare misure adeguate, in particolare al fine di porre un argine a quella dinamica di desertificazione delle grandi città che, a suo dire, costituisce una conseguenza legata indissolubilmente al diffondersi di tale tipologia di offerta turistica.

Rammenta, altresì, che dietro numerose proposte di soggiorno di tale tipologia si cela, oltre al ruolo di note piattaforme di intermediazione, anche l'intervento di enti di natura commerciale che conseguono notevoli margini di profitto svolgendo le attività di gestione degli immobili loro affidati da privati cittadini.

Ciò premesso, fa presente che la proposta in discussione prevede un innalzamento dell'aliquota fiscale pari al 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare. Auspica, pertanto, un diverso atteggiamento da parte della maggioranza e del Governo, maggiormente improntato al dialogo e disponibile ad accogliere proposte volte ad innovare la disciplina in materia di contratti di locazione breve.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zanella 7-*quinquies*.02, Sportiello 7-*quinquies*.03, Aiello 7-*quinquies*.04, Fenu 7-*quinquies*.05, 7-*quinquies*.06 e 7-*quinquies*.07, nonché Marianna Ricciardi 7-*quinquies*.08 e 7-*quinquies*.09.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7-*quinquies*.011, volto a prevedere l'esenzione dall'applicazione dell'IVA delle prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni non commerciali con qualifica di ente del Terzo settore. Osserva come in tale ambito sia necessario fare una riflessione ampia, al fine di escludere l'ennesima proroga dell'esenzione dall'IVA per tali enti e prevedere, invece, una disciplina generale che esenti questi ultimi in via permanente. Ritiene, a tal fine, che i soggetti appartenenti al Terzo settore non possano considerarsi soggetti all'IVA, in virtù del compito istituzionale che svolgono. Ricorda di aver presentato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, un analogo emendamento, presentato in identico testo anche dalla collega Guerra, e auspica che almeno in tale sede si possa svolgere una riflessione approfondita su tale tema e che il Governo possa fornire risposte concrete.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7-*quinquies*.011, sottolinea come la proposta emendativa sia volta a evitare l'ennesima proroga e ad escludere, in via definitiva dal campo di applicazione dell'IVA, in coerenza con la disciplina dettata in materia dall'Unione europea, le prestazioni

rese dagli enti appartenenti al Terzo settore.

Silvio LAI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7-*quinquies*.011.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7-*quinquies*.011.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel rilevare come la Commissione abbia al momento esaminato circa la metà delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, rammenta che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, svoltasi lo scorso 28 novembre, si è unanimemente convenuto di conferire il mandato alla relatrice entro le 13.30. Considerati i tempi a disposizione, anche al fine di poter dedicare un'adeguata attenzione all'esame dei provvedimenti che la Commissione dovrà esaminare in sede consultiva e ai fini dell'espressione di pareri su atti del Governo, propone che i colleghi evidenzino sin d'ora le proposte emendative, tra quelle ancora da esaminare, che intendono illustrare al fine di porle comunque in votazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto che la Commissione concorda, in modo unanime, con la proposta formulata dalla collega Comaroli. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono illustrare proposte emendative, tra quelle ancora da esaminare, richiedendo che vengano comunque poste in votazione, avvertendo che, per le ulteriori proposte, si procederà con una votazione riassuntiva.

Nel prendere atto che nessuno intende segnalare proposte da illustrare e da porre in votazione, avverte dunque che si procederà, quindi, con votazione riassuntiva sulle proposte emendative non ancora poste in votazione.

La Commissione respinge, con votazione riassuntiva, tutte le proposte emendative non ancora poste in votazione riferite al provvedimento in esame.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto che, con la votazione riassuntiva testé svoltasi, si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2150, sospende la seduta in sede referente, in attesa che le Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva esprimano i pareri di rispettiva competenza.

Propone, quindi, di anticipare la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione e di svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 13.30.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel ricordare che, prima della sospensione della seduta, si è concluso con una votazione riassuntiva l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV, nonché del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione. Fa presente altresì che la III Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non esprimeranno il parere di competenza.

Pone quindi in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 2150, nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte infine che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».
Atto n. 228.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».
Atto n. 229.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».
Atto n. 230.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».
Atto n. 231.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ».
Atto n. 232.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (Atto n. 228);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Fame nel mondo" si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti pari a 160.890,52 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2022, per un importo pari a 74.745,23 euro;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Fame nel mondo" per l'anno 2023 ammonta a 14.797.974,01 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 28 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 7.832.297,31 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 6.965.676,70 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio

dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 228.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (Atto n. 229);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipen-

denze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Calamità naturali" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 478.727,29 euro;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Calamità naturali" per l'anno 2023 ammonta a 25.153.800,46 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 10 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 17.372,101,22 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 7.781.699,24 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 229.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (Atto n. 230);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devo-

luta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 2.079.933,91 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2022, per un importo pari a 9.671.335,36 euro;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" per l'anno 2023 ammonta a 16.335.709,09 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 7 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 952.121,37 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 15.383.587,72 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 230.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali » formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (Atto n. 231);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Conservazione dei beni culturali" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 1.608.381,67 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2022, per un importo pari a 21.070.600,84 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Conservazione dei beni culturali" per l'anno 2023 ammonta a 36.528.613,74 euro;

ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2023, recante l'approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2023, le risorse della categoria "Conservazione dei beni culturali" sono destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, e successivamente, esaurita la graduatoria di tali interventi, le somme restanti sono destinate agli altri progetti presentati per la medesima categoria;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 12 istanze di accesso al contributo relative a interventi correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 16 istanze relative ad altri interventi, per un importo complessivo di 31.698.152,82 euro;

rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari

a 4.830.460,92 euro, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017, è riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 231.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" (Atto n. 232);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

l'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento è pari a 79.592.039,29 euro;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alla luce del nuovo impianto normativo, al fine di valorizzare il criterio

della distribuzione delle risorse in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 125 del 2014, ai sensi delle quali all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo spetta una quota pari al 20 per cento della quota dell'IRPEF a diretta gestione statale, sono state interpretate applicando tale percentuale esclusivamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale non siano state espresse preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di interventi;

al netto delle risorse destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari a 15.918.407,86 euro, la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 33 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 10.396.662,14 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 53.276.969,29 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo e riferito a scelte non espresse dai contribuenti, sarà destinato con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 232.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 233);

osservato che il provvedimento prevede la revisione del modello per la stima dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale, nonché l'aggiornamento all'annualità 2021 della base dati utilizzata per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* per il trasporto pubblico locale, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e al territorio, il servizio degli asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi per l'istruzione pubblica;

rilevato che, sulla base dell'aggiornamento e della revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* per il 2024, il provvedimento individua il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

considerato che lo schema di decreto non determina effetti per la finanza pubblica, essendo finalizzato all'individuazione di parametri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 449, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda che in sede di esame dello schema di decreto presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale è stato approvato un parere favorevole con un'osservazione concernente le modalità di determinazione della quota delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del relativo fabbisogno complessivo, in quanto riferita a funzioni fondamentali dei comuni. Ricorda che, nella Nota metodologica allegata allo schema di decreto in oggetto, tale quota è stata innalzata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, che ne ha previsto, in particolare, un meccanismo di incremento graduale che porterà, dal 70 per cento applicato fino al 2023, al 90,86 per cento, soglia che sarà raggiunta nel 2028. Per il 2024, la percentuale applicata è del 74 per cento. Fa presente, quindi, che con l'osservazione proposta si invita a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, che la determinazione di tale quota sia disciplinata da un atto di livello legislativo, aggiornando il riferimento a una quota pari al 70 per cento contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Chiede, quindi, che la medesima osservazione sia inserita anche nella proposta di parere formulata in questa sede dal relatore Mascaretti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nell'esprimere condivisione in linea di principio riguardo l'osservazione formulata dall'onorevole Guerra, ritiene che la stessa sia da ritenersi maggiormente pertinente ai fini dell'esame presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, mentre non sia, viceversa, a suo avviso, pertinente in sede di esame del provvedimento in questione da parte della Commissione bilancio, la quale è tenuta ad esprimersi in merito ai profili finanziari del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia come la Commissione bilancio sia chiamata a esprimersi sul provvedimento anche in sede di merito.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda come, in sede di esame presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, si sia deliberato di valutare presso la medesima Commissione l'opportunità di prevedere un adeguamento della normativa primaria concernente la frazione delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del

relativo fabbisogno complessivo. Ritiene, quindi, per le ragioni suesposte, che non vi sia la necessità di inserire la medesima osservazione nella proposta di parere poc'anzi formulata.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) concordando sul fatto che la valutazione andrà svolta presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene nondimeno che nulla impedisca di aggiungere la medesima osservazione alla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente come l'osservazione inserita nel parere della Commissione per l'attuazione sul federalismo fiscale riguardi solo una valutazione che dovrà essere svolta dalla medesima Commissione in un momento successivo. Ritiene, in tal senso, che inserire nella proposta di parere all'esame della Commissione bilancio la medesima osservazione sia suscettibile di rappresentare una prevaricazione del lavoro che dovrà essere svolto dalla Commissione per l'attuazione sul federalismo fiscale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 27 novembre scorso, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, prevista dall'articolo 1, commi da 5 a 8, del provvedimento in esame, è stata definita sulla base dei costi di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità contributiva ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative.

Segnala, inoltre, che gli stanziamenti relativi all'Investimento 5 « Piani urbani integrati » della Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sui quali si provvede ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, sono costituiti dalle risorse, di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, volte al conseguimento dell'obiettivo M5C2-16. Le predette risorse, rese disponibili anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, e il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la re-

alizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9.

Evidenzia che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di verifica di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Chiarisce che l'integrazione al reddito riconosciuta dall'articolo 2 in favore di lavoratori dipendenti del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché del settore conciario, è riconosciuta in misura pari a quella prevista per il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Fa presente che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, potrà assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle attività del Commissario straordinario incaricato di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività riconducibili a quelle svolte a legislazione vigente dalla medesima Struttura.

Chiarisce che l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, è stato determinato dall'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della misura, mentre l'adeguamento obbligatorio al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa libraria è stata già considerato dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 17 del 2024, che ha disposto, a decorrere dal 2025, un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui.

Segnala, infine, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 11, non è suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo nell'anno 2024.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, alla luce di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2119, di conversione in legge del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, prevista dall'articolo 1, commi da 5 a 8, del provvedimento in esame, è stata definita sulla base dei costi di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità contributiva ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il

periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative;

gli stanziamenti relativi all'Investimento 5 "Piani urbani integrati" della Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sui quali si provvede ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, sono costituiti dalle risorse, di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, volte al conseguimento dell'obiettivo M5C2-16;

le predette risorse, rese disponibili anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, e il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9;

l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di verifica di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive;

l'integrazione al reddito riconosciuta dall'articolo 2 in favore di lavoratori dipendenti del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché del settore conciario, è riconosciuta in misura pari a quella prevista per il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, potrà assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle attività del Commissario straordinario incaricato di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività riconducibili a quelle svolte a legislazione vigente dalla medesima Struttura;

l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, è stato determinato dall'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della misura, mentre l'adeguamento obbligatorio al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa libraria è stata già considerato dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 17 del 2024, che ha disposto, a decorrere dal 2025, un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui;

la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 11, non è suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo nell'anno 2024;

rilevata l'esigenza di:

modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di riferire la clausola di copertura finanziaria ivi prevista ai soli commi da 5 a 8 del medesimo articolo;

prevedere, all'articolo 8, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge n. 123 del 2007, anziché dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, numero 3), della medesima legge, posto che le risorse per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *p)*, del citato articolo 1 sono stanziate dal predetto comma 7-*bis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, *con le seguenti:* delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007;

e con la seguente condizione:

All'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: commi da 5 a 9 *con le seguenti:* commi da 5 a 8 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Capo I
Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1
(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

Il **comma 1** prevede l'incremento di ***300*** milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse destinate a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. **Il comma 2** prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 750 mln di euro per l'anno 2024, per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.
Il **comma 3,** incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 di ***270*** milioni di euro per l'anno 2024.
Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.
Il **comma 5** rifinanzia il fondo unico Anas per 117 milioni di euro per il 2024 da destinare agli interventi di seguito riportati:

PG	7002 fondo per gli investimenti ANAS /MIT	rifinanziamenti	autorizzazioni
45	CONTRIBUTI AD ANAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SICUREZZA	30.000.000	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072,
48	PROGRAMMA ANAS "PONTI, VIADOTTI E GALLERIE	74.000.000	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95
53	RIPRISTINO VIABILITA' STRADE DANNEGGIATE DAL SISMA	13.000.000	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14
	Totale	**117.000.000**	

Il comma 5-bis, incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2025, le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pforestali evere nel pertinente capitolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e destinati ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
Il comma 5-ter, incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135. È disposto inoltre che l'assegnazione alle regioni (RSO) avverrà secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 dal decreto di riparto di cui all'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il **comma 6,** dispone che agli oneri derivanti ***dai commi da 1 a 5-ter*, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 ed a 70 milioni di euro per l'anno 2025,** si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 6-bis, prevede l'incremento di 2,5 milioni di euro, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 6-ter, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, la disposizione incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del fondo "buono veicoli sicuri".

La quantificazione delle risorse da destinare per l'estensione del beneficio per il 2024, pari a 1,5 milioni di euro in luogo dei 4 milioni di euro originariamente previsti per il triennio 2021-2023, è stata operata in via prudenziale e cautelativa sulla base dell'andamento delle revisioni per il primo semestre 2024, che ha registrato un incremento tendenziale come emerso dai dati disponibili delle revisioni effettuate nel periodo gennaio-agosto 2024 rispetto ai dati relativi alle revisioni annuali effettuate negli anni 2020-2023.

Il comma 6-quater, prevede che agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 6-quinquies, dispone l'incremento di 1,5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104. In particolare, il menzionato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni', con una dotazione originaria di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, per finanziare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.

Per quanto riguarda i profili finanziari, il comma in esame precisa che ai correlati oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

I commi 6-sexies e 6-septies, prevedono il rafforzamento patrimoniale della società Autostrade dello Stato S.p.A., mediante il versamento in conto capitale della somma pari a 343 milioni di euro finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. nelle società concessionarie che gestiscono autostrade statali a pedaggio. Allo scopo, è stabilito che il corrispettivo di tale acquisizione è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione di ANAS riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione. Per l'attuazione della disposizione, è prevista la non applicazione delle norme del codice civile che disciplinano le modalità di stima dei conferimenti e il diritto di opzione nelle società di capitale (articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 c.c.), dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016, relativo all'acquisto di partecipazioni in società pubbliche, nonché delle norme speciali che hanno regolato il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017). Ai relativi oneri, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 6-octies, interviene sull'articolo 7, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, introducendo i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater. La disposizione autorizza la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare al Commissario straordinario per indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura delle regioni dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa della proliferazione del granchio blu.
Ai relativi oneri, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

Articolo 1-bis
(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

La disposizione, al comma 1, prevede la facoltà di utilizzare, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse affluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (delibere di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per interventi all'estero) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si tratta di una rifinalizzazione di risorse allo stato specificamente dedicate alla gestione emergenziale connessa alla crisi ucraina che, alla luce dei fabbisogni aggiornati dal Dipartimento della

protezione civile, risultano disponibili e possono quindi essere utilizzate senza determinare criticità nella gestione dell'emergenza in questione.
Nella considerazione che le somme in esame sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica, la proposta non determina oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, specifica l'oggetto della copertura assicurativa che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia (tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.) sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale. In sostanza, si tratta di copertura assicurativa relativa ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa (nello specifico: terreni e fabbricati; impianti e macchinari e le attrezzature industriali e commerciali). Rimangono esclusi dal citato obbligo assicurativo i beni per i quali sussiste già una copertura assicurativa stipulata da soggetto diverso rispetto all'imprenditore che utilizza tali beni. La disposizione ha natura precettiva e, non solo non determina oneri per la finanza pubblica, bensì è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto da un lato mira a salvaguardare il patrimonio dell'imprenditore da eventi di forza maggiore, calamità e catastrofi, consentendo loro di ripristinare col tempo le loro attività ed ammortizzare le perdite subite e, dall'altro lato, salvaguarda la finanza pubblica da eventuali erogazioni di sussidi eccessivamente onerosi per l'Erario, consentendo di elargire aiuti o sovvenzioni in maniera perequativa e su scala diffusa.

Art. 2
(Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024)

La disposizione in esame si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa al terzo scrutinio per la prestazione c.d. Ape sociale.
Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla predetta prestazione per 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 2-bis
(Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19)

La disposizione prevede che le risorse ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, attribuite negli anni 2020 e 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere

utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Tenuto conto che le somme in esame risultano scontate nei tendenziali di finanza pubblica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Art. 3
(Misure in favore di grandi eventi)

Il **comma 1,** al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo.
Il **comma 2** destina 4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per le attività connesse alla XVII edizione dei Giochi paralimpici 2024.
Con il **comma 3**, per la realizzazione di vari interventi di parte corrente funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, anche inerenti all'incremento della presenza sul territorio di unità operative, sono assegnati a Roma Capitale 4 milioni di euro per il 2024.
Con il **comma 4** è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare all'organizzazione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà in Italia. La quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone.
Per l'anno 2024 è previsto 1 evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank*, con i seguenti oneri:

Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 50 persone x 250 euro)	25.000
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)	50.000
Noleggio autoveicoli	25.000
Organizzazione dell'evento	150.000
Servizi di consulenza think tank	100.000
Imprevisti	150.000
TOTALE	500.000

In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina. La quota per imprevisti è più elevata per il 2024 in quanto l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G7.

Il comma 4-bis, inserito in sede di conversione, prevede che quota parte delle disponibilità già iscritte a legislazione vigente per il 2025 sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità sia destinata, nella misura di 4 milioni di euro, a sostenere economicamente lo svolgimento dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025, mediante un corrispondente trasferimento alla Fondazione "Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025".
A legislazione vigente, è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro nel 2024 cui si aggiunge lo stanziamento di 4 milioni di euro, per il 2025. L'assegnazione trova ragione alla luce del budget previsto per i Giochi al fine di assicurare, nell'interesse delle persone con disabilità, lo svolgimento di un evento di elevato livello qualitativo.
La disposizione prevede, altresì, che ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 4
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 1** dispone nell'anno 2024 l'incremento di 100 milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte anche con riferimento alle annualità precedenti dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
La ripartizione delle risorse è indicata nella tabella di cui all'allegato 1 che di seguito si riporta.

Amministrazione	**Anno 2024 (*importi in euro)***
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
Totale	**100.000.000**

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

«Art. 4-*bis*
(Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

La disposizione prevede risorse aggiuntive, pari a euro 20.000.000, per l'anno 2024, per consentire il pagamento del compenso di lavoro straordinario del personale militare delle Forze armate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Si prevede, inoltre, una deroga anche ai limiti individuali di ore di lavoro straordinario annue di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Il comma 2 prevede che, alla copertura degli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Art. 5
(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede, per l'anno scolastico 2024/2025, un incremento del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.
Al **comma 2 si prevede che** agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6
(Disposizioni in materia di PNRR)

La norma reca disposizioni urgenti relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, i **commi 1** e **2**, introducendo disposizioni urgenti e strettamente necessarie con riferimento alla riforma 1.11 del Piano, «*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*», sono finalizzati a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR.
In seguito alla revisione del PNRR, infatti, con riferimento alla suddetta riforma 1.11, è stato inserito il citato obiettivo intermedio M1C1-72-*bis,* che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore di una legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento.
A tal fine, il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. L'ultimo periodo del comma 1 specifica che sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono resi disponibili i modelli sulla base dei quali redigere il piano annuale dei flussi di cassa.
Il **comma 2** prevede che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
I successivi **commi** da **3** a **7** della norma, invece, introducono urgenti disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR.
Al riguardo, è necessario ricordare che l'articolo 18-*quinquies* (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha introdotto significative novità, nell'ambito delle disposizioni

finanziarie relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di rispondere alle criticità rappresentate dai soggetti attuatori, inerenti principalmente alla carenza della liquidità necessaria per l'attuazione e la conclusione degli interventi.

Tale norma, in particolare, nell'ottica di semplificare e snellire il circuito finanziario, ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

Ciò stante, con la norma in esame sono disciplinate le modalità con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione delle amministrazioni titolari delle misure le risorse necessarie per dare seguito al disposto del citato articolo 18-*quinquies*.

In particolare, il **comma 3** dispone che, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi nei termini previsti dal menzionato articolo 18-*quinquies*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del ***Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu*** – *Italia* di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Il **comma 4**, invece, concerne le possibili carenze di liquidità di cassa sui capitoli di bilancio che finanziano i cosiddetti "*progetti in essere*" del PNRR. Al riguardo, tale comma dispone che, su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "*Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto*", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 18-*quinquies*. Il **comma 5** precisa che, a valere sul bilancio dello Stato, si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al ***Fondo di rotazione per l'attuazione del*** *Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

Il **comma 6**, per garantire l'attuazione del più volte richiamato articolo 18-*quinquies* ovvero la tempestività delle operazioni di pagamento ai soggetti attuatori, nonché al fine di assicurare una adeguata programmazione delle spese, dispone che le provviste di liquidità, disciplinate ai sensi dei commi 3 e 4 della norma, possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 7**, poi, reca la base normativa primaria al fine di introdurre, mediante successivo decreto ministeriale, eventuali disposizioni attuative, inerenti alle procedure finanziarie di cui alla norma in commento. A tal fine, si prevede che eventuali disposizioni attuative relative alle

procedure di gestione delle risorse del ***Fondo di rotazione per l'attuazione del*** *Next generation Eu – Italia* possano essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 7-bis interviene sulla durata degli incarichi dei componenti del Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 45 del decreto-legge n. 77 del 2021. In particolare, la norma si limita a confermare l'attuale composizione del Comitato speciale fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'allegato I.11 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Ciò al fine di assicurare la continuità e il proseguimento dell'attività istruttoria del Comitato relativa a progetti che rientrano nel PNRR e nel PNC, ovvero gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il comma 7-ter interviene sulla struttura di supporto del Comitato speciale di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di garantire la sua piena funzionalità. In particolare, a tale struttura è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, che svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, potendo ricorrere per queste ultime al personale di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. La disposizione prevede, altresì, che il personale delle amministrazioni pubbliche chiamato a far parte della struttura di supporto è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, a norma dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La disposizione, stante la rilevanza dei compiti che deve svolgere il dirigente di livello non generale con funzioni di segretario generale del Comitato speciale – che deve possedere esperienza consolidata nell'attività consultiva e nell'organizzazione e coordinamento di attività in contesti caratterizzati dalla presenza di interlocutori provenienti da una molteplicità di amministrazioni ed enti diversi (centrali e territoriali/periferici), nonché possedere buona conoscenza della normativa in materia di progettazione, direzione lavori e collaudi di lavori pubblici - consente di individuare anche tale figura dirigenziale non generale tra il personale di altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizioni di fuori ruolo, di comando, di distacco o di altra analoga posizione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, l'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 già prevede idonea copertura, fino al 31 dicembre 2026, degli oneri derivanti dalla istituzione del Comitato speciale e della struttura di supporto. Parimenti, con riferimento agli oneri derivanti dalla istituzione della Sezione speciale, l'articolo 3 dell'allegato I.11 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che ai componenti della Sezione speciale è corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l'indennità prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 7-quater, consente l'utilizzo delle risorse afferenti alla misura del PNRR "Sport e inclusione sociale", rientranti nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport a seguito di

revoche o rinunce. In particolare, viene prevista, nel rispetto delle condizionalità e delle tempistiche del PNRR, la possibilità di finanziare la realizzazione di nuovi impianti sportivi in favore di Comuni proprietari dell'area oggetto di intervento, di cui gli stessi detengano l'immediata disponibilità, a condizione che la relativa candidatura sia sostenuta dalla manifestazione di interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del Cluster 3 ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il target M5C2-22, i finanziamenti dovranno essere destinati alla realizzazione di nuove costruzioni. Ciascuna Federazione sportiva potrà sostenere un'unica candidatura, così come già previsto in sede di pubblicazione dell'avviso relativo al succitato Cluster 3.

Trattandosi di risorse nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport, ed essendo disposto il rispetto del cronoprogramma PNRR, la disposizione non comporta modifiche dei profili di spesa, né tantomeno nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, con riferimento al contenuto dell'intero articolo in commento. Pertanto, si prevede espressamente che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

«Art. 6-*bis*

(*Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006")*

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche al comma 2, dell'articolo 1, della legge 8 maggio 2012 n. 65, prevedendo che alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti nei territori montani relativi ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006» provvedono, oltre che la Regione Piemonte spa, anche le Stazioni Appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi.

Ai commi 2, 3 e 4 è prevista la proroga, per un termine massimo di due anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, della gestione commissariale dell'Agenzia dei Giochi olimpici Torino 2006, al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, ferma restando la definitiva cessazione delle attività di liquidazione, entro il 31.12.2024.

Dispone inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, il Commissario dell'Agenzia Torino 2006, che assume la denominazione di «Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia Torino 2006 e che questa sia conseguentemente soppressa.

Il «Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65» continuerà ad avvalersi: a) delle risorse finanziarie residue già consuntivate e comunque assegnate all'Agenzia Torino 2006, ai sensi dell'art. 10, commi 1, ultimo periodo, e 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli interessi

maturati; b) di personale adibito alla gestione commissariale ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Al termine della gestione commissariale è previsto, per l'eventualità che gli interventi previsti in attuazione della legge 8 maggio 2012, n. 65 non siano stati ultimati, il trasferimento alla Regione Piemonte sia delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, della legge 8 maggio 2012 n. 65 e di ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, sia delle funzioni e delle competenze assegnate dalla stessa legge alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario dell'Agenzia Torino 2006. Il personale dipendente ancora in forza alla gestione commissariale, assunto con rapporto di lavoro di diritto privato, confluisce nella società di Committenza Regione Piemonte S.p.A..

In merito si precisa che, con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stata istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (di seguito "Agenzia"), per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture e opere varie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006.

Con legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stata poi istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la gestione commissariale liquidatoria dell'Agenzia e conseguentemente nominato, con DPCM, il Commissario liquidatore dell'Ente.

Nel 2012 è, infine, entrata in vigore la legge 8 maggio 2012, n. 165, recante "Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»", che ha previsto l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all'Agenzia e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte. Nuovi compiti, spiccatamente operativi, sono stati dunque assegnati all'Agenzia ed alla relativa gestione commissariale, che ha assommato in sé due funzioni: quella liquidatoria delle attività di cui alla legge n. 285 del 2000 e quella gestionale delle attività di cui alla legge n. 65 del 2012.

Ciò posto, mentre l'attività liquidatoria, iniziata nel 2008, può oggi ritenersi sostanzialmente conclusa, è ancora in corso l'attività gestionale relativa all'attuazione delle disposizioni della citata legge n. 65 del 2012.

La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all'esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l'aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni della citata legge.

La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell'Agenzia e la Società di committenza regionale.

Dalle relazioni del Commissario risulta, infatti, che dei 18 interventi attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025. Gli impianti interessati dall'evento sono i Palazzi del ghiaccio di Torino C.so Tazzoli, di Torre Pellice e di Pinerolo, che richiedono importanti interventi di adeguamento impiantistico.

I cronoprogrammi e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori confermano come realistica la prospettiva di una loro conclusione in tempi utili per l'evento.

Dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l'Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi:

- ***22.501.471,56 euro sono stati spesi;***
- ***34.689.473,84 euro sono impegnati per interventi in corso di realizzazione;***
- ***17.843.054,00 euro sono relativi ad interventi da programmare.***

L'attuale termine fissato per l'attività del Commissario dell'Agenzia Torino 2006, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024, ad opera del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Il comma 4 dispone che amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

La disposizione, al comma 1, lettera a), prevede che, per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Cabina di regia, istituita ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , la struttura tecnica, di cui al comma 3 del citato articolo 28-quinquies, possa provvedere all'acquisizione di beni e servizi, anche di supporto specialistico, strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241. Alle attività previste si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano essere congrue ad accogliere le spese previste per le nuove attività.

Il comma 1, lettera b), istituisce presso la struttura tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia ed a supporto della stessa. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai compensi dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede, altresì, che, in sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge quali esperti a supporto della Cabina di regia siano nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È quindi escluso che i membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici, siano posti all'atto della nomina in posizione di comando o fuori ruolo, trattandosi di incarichi di lavoro autonomo aventi natura temporanea ed altamente qualificata. Al riguardo è prevista specifica clausola di neutralità. Analogamente, alle spese di funzionamento del Consiglio

tecnico-scientifico si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-quater
(Apertura di un conto corrente di tesoreria in favore dell'ISMEA per il PNRR)

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA risulta soggetto attuatore di una misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, all'ISMEA è affidata la realizzazione della misura M2C1I3.4 concernente il "Fondo rotativo dei contratti di filiera per il sostegno dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo." La misura, a titolarità del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, prevede, tra gli altri, un target da raggiungere entro il 31 dicembre 2024, consistente nel trasferimento ad ISMEA dell'importo di 1,960 miliardi di euro.
Al fine di consentire la gestione finanziaria del predetto intervento, assicurando la necessaria tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la trasparenza nella gestione delle risorse all'interno del sistema della tesoreria statale, la norma autorizza l'apertura a nome dell'ISMEA stessa di un apposito conto di tesoreria, su cui far confluire le risorse PNRR in parola, risorse che saranno utilizzate da ISMEA per effettuare i trasferimenti in favore degli aventi diritto sulla base dell'avanzamento finanziario dell'intervento.
Facendo riferimento in generale agli interventi PNRR di competenza di ISMEA, la norma consente di gestire nel predetto conto corrente, oltre ai citati contratti di filiera, anche le risorse relative ad eventuali ulteriori interventi PNRR affidati a ISMEA.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6-quinquies.
(Controlli in materia di PNRR)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei soggetti attuatori e delle amministrazioni centrali titolari di misure del medesimo Piano.
Il comma 1 esplicita la finalità della norma, ovvero sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, cui i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure devono attenersi, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
I commi 2 e 3 disciplinano puntualmente gli adempimenti in capo ai soggetti attuatori degli interventi PNRR.

Il comma 2 dispone che i soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, la norma specifica che i soggetti attuatori: a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti; b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi; c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit; d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

Il comma 3 prevede un coordinamento tra la disciplina dei controlli e la correlata disciplina del circuito finanziario PNRR. In dettaglio, dispone che gli adempimenti di cui al comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR), comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

I commi 4 e 5 disciplinano puntualmente gli adempimenti in capo alle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR.

Il comma 4 dispone che le amministrazioni centrali titolari provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile. A tal fine, la norma specifica che le medesime amministrazioni: a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente; b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati; c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni da parte dei medesimi soggetti ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR, come disciplinati dal menzionato articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. In ottica sistematica, anche in questo caso la norma - con la lettera c) da ultimo richiamata - precisa il coordinamento tra la disciplina dei controlli e la correlata disciplina del circuito finanziario PNRR.

Il comma 5 dispone, altresì, che amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale di cui al sopra descritto comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento: la corretta esecuzione degli interventi; la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR; il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. La norma precisa che tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini: a) dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione; b) delle attestazioni

da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione), paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Il comma 6, infine, dispone che, in relazione agli adempimenti previsti dalla norma in commento, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiverà modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 6 è attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 7, si fa presente che, nell'ambito del quadro normativo in materia di Fondi europei, è previsto che la Commissione europea, all'esito delle operazioni di chiusura e presentazione dei conti annuali, emetta degli ordini di riscossione (note di addebito) a valere sui singoli programmi finanziati (ad esempio, per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed il Fondo sociale europeo (FSE) l'articolo 139 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e l'art. 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Si tratta in particolare, dell'ipotesi in cui le domande di pagamento presentate dalle autorità di gestione dei programmi non hanno assorbito per intero la quota di prefinanziamento erogata dalla Commissione europea. La differenza tra la quota di prefinanziamento erogata e la spesa rendicontata nell'anno contabile di riferimento deve essere restituita. La normativa europea prevede anche la possibilità che l'importo da recuperare possa essere compensato a valere sulle successive domande di pagamento. Tuttavia, l'esperienza operativa ha evidenziato che i tempi previsti per il pagamento dell'ordine di recupero sono molto stringenti e l'amministrazione titolare spesso non ha nemmeno le disponibilità necessarie nei propri bilanci per provvedere alla restituzione in favore della Commissione europea con la conseguenza che occorre, poi, far fronte anche al pagamento di interessi di mora. Mediamente, la Commissione europea emette ordini di recupero per importi di circa 250 milioni all'anno ed il Fondo di rotazione potrebbe intervenire a pagare solo una quota di tale importo.
La norma, quindi, autorizza il fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 ad effettuare il pagamento dell'ordine di recupero, per conto dell'Amministrazione titolare del programma. Il predetto Fondo di rotazione provvede a recuperare l'importo a valere sui rimborsi dell'Unione europea relativi a domande di pagamento presentate dalla medesima Amministrazione.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il Fondo di rotazione provvede al pagamento dell'ordine di recupero a valere sulle disponibilità esistenti a legislazione vigente e l'esborso a proprio carico viene prontamente recuperato a valere sulla prima domanda di pagamento utile presentata dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito, nello stesso esercizio finanziario del pagamento.

Art. 6-sexies.

(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è finalizzata a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-ter del PNRR, che prevede l'entrata in vigore degli atti giuridici che dispongono l'aumento delle risorse umane che si occupano di pagamenti presso i Ministeri e le amministrazioni centrali e presso le amministrazioni locali, in funzione, rispettivamente, delle esigenze organizzative specifiche dell'amministrazione centrale e locale interessata.

Il comma 1 prevede che il reclutamento del predetto personale si svolge mediante procedure di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 del 2001, o mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi. Al fine di consentire il raggiungimento di tale obiettivo di rafforzamento, da rendicontare alla Commissione europea entro il mese di dicembre 2024, la disposizione prevede che alle amministrazioni che presentano situazioni di ritardo nei pagamenti delle fatture commerciali, come individuate ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, siano destinate apposite risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere su un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con un dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per far fronte alle specifiche esigenze di rafforzamento organizzativo delle strutture preposte ai pagamenti dei debiti commerciali. Al riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni, coerenti con il piano degli interventi predisposto ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il comma 2 prevede le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 3 contiene ulteriori disposizioni funzionali ad attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR. In particolare, si introduce una disposizione finalizzata a disciplinare l'attività di enti locali, diversi da quelli previsti dal comma 6 (comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) e dal comma 9 (province e città metropolitane), che parimenti sono caratterizzati da una situazione di ritardo nei pagamenti della medesima importanza e, dunque, rilevanti ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi della riforma del PNRR. Nel dettaglio, si prevede che i comuni interessati debbano adottare iniziative, anche di carattere organizzativo, necessarie per il superamento del suddetto ritardo. Inoltre, si stabilisce che le iniziative assunte e i relativi risultati sono verificati dall'organo di revisione nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto- legge n. 66/2014. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi

previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
Disposizioni fiscali

Art. 7
(*Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13*)

Il **comma 1** interviene all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 introducendo il nuovo comma 6-bis al fine di consentire anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dallo stesso articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell'annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento.
L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 12,5 per cento; mentre l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 3,9 per cento. Coerentemente con quanto previsto per i contribuenti che hanno applicato gli ISA, anche per i soggetti esclusi per le suddette cause le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono diminuite del 30 per cento fermo restando il versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione del nuovo ravvedimento, in considerazione del fatto che in sede di relazione tecnica alla misura che ha introdotto lo speciale ravvedimento (DL 113/2024), la valutazione ha già considerato prudenzialmente l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza escludere i contribuenti in esame.
Il comma 1, lettera a) è stato modificato mediante l'introduzione della lettera b-bis) all'articolo 2-quater, comma 6-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, prevedendo una ulteriore ipotesi di accesso al regime di ravvedimento speciale per i soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater (ovvero di coloro, che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA - e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale), con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro, e che non determinano il reddito con criteri forfetari, nel caso in cui, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione

degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che in sede di valutazione degli effetti negativi derivanti dall'introduzione del ravvedimento speciale, in un'ottica di prudenza è stata presa in considerazione l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria e pertanto l'estensione della platea in esame non determina ulteriori oneri.

È stato altresì modificato il comma 6-quater del predetto articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, mediante l'inserimento della lettera a-bis) che, disciplinando esclusivamente le modalità con le quali può essere eseguito il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali di cui al predetto articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** interviene all'articolo 40, comma 3, del Decreto legislativo 13/2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da Concordato preventivo biennale.
In particolare, viene previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater, del decreto-legge 113/2024, che ha introdotto nell'ambito del regime del CPB la possibilità di un ravvedimento speciale con il versamento di un'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, affluiscano nel fondo per l'attuazione della Delega fiscale. Inoltre, sempre nel medesimo comma 3, dell'articolo 40, del D. Lgs 13/2024, viene previsto che le eventuali maggiori entrate che affluiscono al suddetto Fondo siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.
Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi su una disposizione che prevede un monitoraggio che accerti le eventuali maggiori entrate.

ART. 7-bis
(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)
L'articolo si riferisce a soggetti già potenzialmente inclusi nella platea dei destinatari delle disposizioni sul concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e sul regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Allo stesso, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito ulteriori rispetto a quelli già stimati nelle relazioni tecniche relative alle citate disposizioni.

Art. 7-ter.
(Benefici per i lavoratori dipendenti)
La disposizione estende l'indennità di 100 euro, prevista dall'articolo 2-bis, del decreto-legge n. 113, del 2024, da erogare nella tredicesima mensilità, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti capienti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio

a carico. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

La legislazione vigente prevede che beneficino della suddetta indennità i soli contribuenti con coniuge e almeno un figlio a carico, o senza coniuge, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irpef, basato sulla legislazione 2024, e alimentato dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022. Le stime hanno riguardato i soggetti con redditi fino a 28.000 euro e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma originaria, come modificati dalla presente disposizione, che prevede, in particolare, che l'indennità non spetti se il coniuge o il convivente sono beneficiari della medesima.

Sulla base delle elaborazioni effettuate è stata stimata una platea di soggetti interessati dalla misura di circa 4,6 milioni di unità, che include anche i soggetti aventi i requisiti richiesti dall'originaria lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per un ammontare complessivo di indennità di circa 325 milioni di euro. Considerando quanto già ascritto alla misura originaria di cui al citato articolo 2-bis, e in considerazione che uno solo dei soggetti aventi i citati requisiti può beneficiarne, si stima che la prevista estensione determini ulteriori oneri per 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

Nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, alla copertura dell'onere di 224,7 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Art. 7-quater

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

La disposizione prevede, per il solo periodo d'imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

La stima è stata effettuata sulla base dei risultati riscontrati con il rinvio della seconda rata di acconto prevista dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145: il gettito della seconda rata di acconto posticipato al 2024 è stato pari a 323 milioni di euro (83.233 contribuenti) per l'Irpef e 302 milioni di euro (193.044 contribuenti) per l'imposta sostitutiva sul regime dei contribuenti minimi e forfettari.

Considerando che, rispetto al 2023, nel 2024 il gettito relativo alla prima rata di acconto è aumentato del 2,5% per l'Irpef e del 18,2% per i contribuenti minimi e forfettari, si ipotizza che la seconda rata di acconto crescerà della stessa percentuale.

Pertanto, applicando tale crescita al gettito posticipato al 2024, si stima che il gettito della seconda rata di acconto posticipato al 2025 sia pari a 331 milioni di euro per l'Irpef e 357 milioni di euro per l'imposta sostitutiva sul regime dei contribuenti minimi e forfettari.

Effetti complessivi		
	2024	**2025**
Irpef	-331	331
Imposta sostitutiva forfetari	-357	357
Totale	**-688**	**688**

importi in milioni di euro

Si ricorda che secondo le regole Eurostat, le entrate saranno comunque contabilizzate secondo il principio della competenza e quindi nel 2024.
Agli oneri, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7-quinquies
(Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)

La disposizione apporta modifiche gli articoli 11 e 21, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo l'ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione ivi previste in ipotesi di modifica della compagine sociale, per le società e associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esse, pertanto, sono finalizzate a stabilire che, a tali fini, la modifica della compagine sociale rileva solo in presenza di un aumento del numero dei soci o degli associati, coerentemente col fatto che tale aumento comporterà un incremento delle capacità reddituali dell'ente collettivo, non più coerente con le assunzioni iniziali sulle quali sono state fondate le stime per la formulazione della proposta concordataria accettata dall'ente collettivo.
Con particolare riferimento alla causa di esclusione, si prevede che essa operi esclusivamente nel caso in cui le modifiche della compagine sociale comportino un aumento del numero dei soci o degli associati, fatto salvo il caso del subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
In merito agli effetti di tali modifiche sull'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, si rileva che, ai sensi del comma 10 di tale disposizione, non è possibile beneficiare degli effetti del ravvedimento (i.e., preclusione della possibilità di effettuare rettifiche del reddito di impresa o lavoro autonomo o ai fini IVA) in ipotesi di "intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13".

La norma in esame, pertanto, non comportando modifiche alle fattispecie decadenziali del concordato preventivo biennale, mantiene inalterate le ipotesi in presenza delle quali l'istituto del ravvedimento non produce effetti.
Inoltre, poiché le modifiche agli articoli 11 e 21, riguardano i soli casi in cui vi è stato un incremento della compagine sociale, ferma la permanenza nel regime per i casi di diminuzione, è ipotizzabile che, per i soggetti collettivi che riducono la propria compagine, la proposta concordataria dovrebbe risultare più onerosa rispetto a quella che avrebbero ricevuto ove fosse stata considerata la riduzione del numero dei soci o associati. Ciò tenuto conto del fatto che la proposta concordataria viene elaborata tenendo conto della redditività connessa alla numerosità della compagine sociale ed è tendenzialmente in aumento rispetto alla annualità d'imposta utilizzata come riferimento.
Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi di gettito.

Art. 8

(Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno- ZES unica)

La norma **al comma 1** modifica l'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 113, come di seguito specificato:
La lettera a) interviene sostituendo il terzo periodo del comma 1, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
La lettera b) modifica il comma 2, prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa comma 1, "primo e secondo periodo".
La lettera c) aggiunge il comma 3-bis, il quale prevede che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta ai sensi del comma 2, siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame.
Tenuto conto che le modifiche apportate al citato articolo 113, prevedono il riconoscimento del credito di imposta oggetto di intervento entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, alle stesse non si ascrivono effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.
Il comma 1-bis è volto ad allineare nell'anno 2024 la disponibilità della contabilità speciale n. 1788, intestata all'Agenzia delle entrate, alle somme necessarie in relazione al monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'importo complessivo di 4.690 milioni di euro, già incluso nei tendenziali.
Il predetto incremento della contabilità speciale n. 1778 è disposto mediante un pari versamento, per il medesimo anno, delle somme disponibili in conto residui a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1-ter, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni per la progettazione, la costruzione e la gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, autorizza il Ministro delle imprese e del made in Italy ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, nell'anno 2024, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro. La norma comporta un onere a carico della finanza pubblica nel limite di 50 milioni per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Capo III
Disposizioni in materia di enti territoriali

Art. 9
(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

Il comma 1 riconosce alla regione Siciliana un contributo di euro 74.418.720 per l'anno 2024, in considerazione degli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi sulla compartecipazione all'Irpef, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023. La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74.418.720 di euro per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 2 attribuisce nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 5.491.000 in attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 30 maggio 2023 relativa al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a euro 5.491.000 per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 3-bis istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. È altresì previsto che ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dalla disposizione non conseguono oneri per la finanza pubblica.

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

La disposizione prevede che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo

svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

Art. 9-ter
(Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2022)

La disposizione abroga le sanzioni inerenti alla mancata presentazione, entro il 31 maggio 2023, delle certificazioni riguardanti le risorse straordinarie Covid-19 per il 2022, non scontate sui saldi di finanza pubblica.
Inoltre, tenuto conto che non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alla disposizione non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9-quater.
(Spesa farmaceutica per acquisti diretti)
La disposizione interviene sul meccanismo di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti, modificando il criterio di distribuzione delle somme eccedenti i tetti di spesa stabiliti a livello regionale. La modifica riguarda l'articolo 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, introducendo una nuova modalità di redistribuzione della quota di ripiano spettante alle Regioni e Province autonome.
L'intervento normativo ha i seguenti obiettivi: 1) maggiore equità nella ripartizione del ripiano: bilanciare il peso del superamento dei tetti di spesa tra le Regioni, considerando sia criteri di popolazione (pro-capite) sia il contributo effettivo delle Regioni agli sfondamenti della spesa; 2) limitare l'impatto del ripiano sulle Regioni con sforamenti eccessivi: prevedere soglie minime (30%) e massime (70%) per la quota di ripiano spettante a ciascuna Regione. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di attribuzione delle suddette quote di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che le stesse non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare.
Dal punto di vista finanziario, l'emendamento non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto diretto esclusivamente a modificare i criteri di riparto tra le regioni delle somme in questione.

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 01 prevede che, per l'anno 2024, il limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 4,691 milioni di euro. Tale incremento si rende necessario per poter erogare, nell'ambito del 2 per mille, le somme complessivamente indicate in relazione alle scelte effettuate dai contribuenti.

Al relativo onere, pari a 4,691 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 (**commi da 1 a 5-ter**), 2, 3 (**commi da 1 a 4**), 4, 5**, 8 (comma 1-ter)** e 9. Agli oneri pari a euro **1.936.409.720** per l'anno 2024, **90** milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
b) quanto a 29 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;
c) quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
d) quanto a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che presenta le necessarie disponibilità;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che si rende possibile, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi;
f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che presenta le necessarie disponibilità;

i) quanto a euro **1.526.909.720,** per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto, che presentano le necessarie disponibilità;

i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

i-ter) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e successivi rifinanziamenti;

i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Art. 10-bis
(Clausola di salvaguardia)

La disposizione, volta a prevedere una clausola di salvaguardia nei confronti delle Autonomie speciali, non determina effetti per la finanza pubblica.

Art. 11
(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del presente decreto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

02/12/2024 ***Daria Perrotta***

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	1		Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005	S	K	300.0				300.0				300.0			
1	2		Finanziamento del contratto di programma RFI, di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021 - parte servizi	S	K	750.0				750.0				750.0			
1	3		Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 19, c. 1, della L. 230/1998	S	C	270.0				270.0				270.0			
1	4		Incremento risorse destinate ad ANAS S.p.A. per la definizione del contratto di programma 2021-2025 di cui all'art. 1, c. 397, della L. 234/2021	S	K	183.0				183.0				183.0			
1	5		Incremento fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'art. 1, c. 868, della L. 208/2015	S	K	117.0				117.0				117.0			
1	5-bis		Incremento del Fondo investimenti complementari PNRR- MASAF - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, di cui all'art. 1, c. 2, lett. h).1, del D.L. 59/2021	S	K		70.0				70.0				70.0		
1	5-ter		Incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012	S	C	50.0				50.0				50.0			
1	6-bis		Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", finalizzato alla concessione di contributi alle spese necessarie per il conseguimento di patenti e abilitazioni professionali, di cui all'art. 1, c. 5-bis, del D.L. 121/2021	S	C	2.5				2.5				2.5			
1	6-bis		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-2.5				-2.5				-2.5			
1	6-ter	b)	Incremento del fondo destinato al riconoscimento del "buono veicoli sicuri", di cui all'art. 1, c. 707, della L. 178/2020	S	C	1.5				1.5				1.5			
1	6-quater		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-1.5				-1.5				-1.5			
1	6-quinquies		Incremento del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", di cui all'art. 19 del D.L. 104/2023	S	K	1.5				1.5				1.5			
1	6-quinquies		Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-1.5				-1.5				-1.5			
1	6-sexies		Rafforzamento patrimoniale della società Ausostrade dello Stato S.p.a., di cui all'art. 2, c. 2-sexies, del D.L. 121/2021	S	K	343.0				343.0							
1	6-septies		Riduzione del fondo apporti al Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	S	K	-343.0				-343.0							
1	6-octies		Indennizzo delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus)	S	C	3.7				3.7				3.7			
1	6-octies		Riduzione delle risorse destinate all'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1, c. 1 della L. 267/1991.	S	C	-3.7				-3.7				-3.7			

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	1		Rifinanziamento APE Sociale, di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016	S	C		20.0	30.0	50.0		20.0	30.0	50.0		20.0	30.0	50.0
3	1		Incremento risorse in favore del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, di cui all'art. 1, c. 564, della L. 178/2020	S	C	25.0				25.0				25.0			
3	2		Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di cui all'art. 1, c. 190, della L. 190/2014	S	C	4.0				4.0				4.0			
3	3		Risorse a favore di Roma Capitale destinate al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica	S	C	4.0				4.0				4.0			
3	4		Organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina	S	C	0.5				0.5				0.5			
4	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.Lgs. 217/2005	S	C	100.0				100.0				100.0			
4	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.Lgs. 217/2005 - effetti riflessi	E	TC					48.5				48.5			
4-bis	1		Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare delle Forze Armate, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017	S	C	20.0				20.0				20.0			
4-bis	1		Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare delle Forze Armate, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 - effetti riflessi	E	TC					9.7				9.7			
4-bis	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	20.0											
4-bis	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-20.0				-20.0			
5	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del CCNL del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009	S	C	3.0				3.0				3.0			
5	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del CCNL del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi	E	TC					1.5				1.5			
6-sexies	1		Istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo destinato al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, mendiante assunzione di funzionari e assistenti o di istruttori a tempo determinato	S	C		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
6-sexies	1		Istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo destinato al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, mendiante assunzione di funzionari e assistenti o di istruttori a tempo determinato - effetti riflessi	E	TC						2.4	2.4			2.4	2.4	
6-sexies	2		Riduzione del Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte, ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, c. 780, L. 197/2022.	S	C		-5.0	-5.0			-5.0	-5.0			-5.0	-5.0	
7-ter	1		Estensione della platea dei beneficiari dell'indennità una tantum di importo pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti introdotta, per il solo 2024, dall'art. 2-bis del D.L. 113/2024	S	C	224.7				224.7				224.7			

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7-ter	2		Utilizzo delle risorse da versare al bilancio UE ai sensi dell'art. 21, c. 1, del D.L. 183/2020, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, a seguito delle minori esigenze connesse all'attuazione del quadro finanziario dell'Unione	S	C	-224.7				-224.7				-224.7			
7-quater	1		Rinvio al 16 gennaio 2025,oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi - IRPEF	E	T	-331.0	331.0			-331.0	331.0						
7-quater	1		Rinvio al 16 gennaio 2025,oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi - Imposta sostitutiva Forfettari	E	T	-357.0	357.0			-357.0	357.0						
7-quater	2		Riduzione del fondo apporti al Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	S	K	-688.0				-688.0							
8	1-ter		Contributo finalizzato al riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria	S	K	50.0				50.0				50.0			
9	1		Riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 216/2023	S	C	74.4				74.4				74.4			
9	2		Accordo Trentino Alto-Adige e PPAA di Trento e Bolzano - attuazione sentenza TAR Lazio 2013 su tasse automobilistiche	S	C	5.5				5.5				5.5			
10	01.		Incremento del tetto di spesa relativo al riparto delle risorse derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici, di cui all'art. 12, c. 4, del D.L .149/2013	S	C	4.7				4.7				4.7			
10	01.		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	4.7											
10	01.		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-4.7				-4.7			
10	1	a)	Riduzione delle risorse destinate all'assegno d'inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del D.L. 48/2023	S	C	-200.0				-200.0				-200.0			
10	1	b)	Riduzione risorse destinate a Sport e Salute S.P.A., ai sensi dell'art. 1, c. 630, della L. 145/2018	S	C	-29.0				-29.0				-29.0			
10	1	c)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, c.1, della L. 234/2012	S	C	-50.0				-50.0				-50.0			
10	1	d)	Riduzione sezione speciale del fondo di garanzia PMI-sezione garanzia Fondi pensione, di cui all'art. 58-bis, c. 1, del D.L. 124/2019	S	K	-12.0								-12.0			
10	1	e)	Riduzione delle risorse destinate al pensionamento anticipato per lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20.0	-30.0	-50.0		-20.0	-30.0	-50.0		-20.0	-30.0	-50.0
10	1	g)	Riduzione Tab. A - MAECI	S	C	-0.5				-0.5				-0.5			
10	1	h)	Riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, c. 601, L. 296/ 2006	S	C	-3.0				-3.0				-3.0			

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
10	1	i)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	C	-986.9				-986.9				-986.9			
10	1	i)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	K	-540.0				-540.0				-540.0			
10	1	i-bis)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A., di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-50.0				-50.0				-50.0		
10	1	i-ter)	Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese del settore agricolo, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K		-20.0				-20.0				-20.0		
10	1	i-quater)	Riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del Caregiver familiare, di cui all'art. 1, c. 334, della L. 178/2020	S	C	-50.0				-50.0				-50.0			
10	1	i)-quinquies	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	65.0											
10	1	i)-quinquies	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-65.0				-65.0			
			Entrate	E		**-598.3**	**688.0**	**0.0**	**0.0**	**-628.3**	**690.4**	**2.4**	**0.0**	**59.7**	**2.4**	**2.4**	**0.0**
			Spese	S		**-598.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-676.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
			SALDO			**0.0**	**688.0**	**0.0**	**0.0**	**47.7**	**690.4**	**2.4**	**0.0**	**59.7**	**2.4**	**2.4**	**0.0**